

Edizione di martedì 24 gennaio 2017

IVA

Partite IVA inattive: chiusura d'ufficio senza sanzioni

di **Raffaele Pellino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'IRI inceppa la compensazione delle perdite

di **Fabio Garrini**

IVA

Plafond IVA anche per l'acquisto di fabbricati mediante appalto

di **Marco Peirola**

AGEVOLAZIONI

Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate

di **Giovanna Greco**

ENTI NON COMMERCIALI

Rinnovate le autorizzazioni generali per la privacy

di **Guido Martinelli**

IVA

Partite IVA inattive: chiusura d'ufficio senza sanzioni

di Raffaele Pellino

Una delle novità introdotte dal cd. *“collegato alla legge di Bilancio 2017”* ha riguardato la **chiusura d'ufficio delle partite IVA di quei soggetti che**, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, **risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, alcuna attività d'impresa, arte o professione**. Unitamente a tale intervento, è stata **abolita la sanzione** (da € 500 a € 2.000) **prevista in caso di omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell'attività**.

Sul piano operativo, venendo meno l'aspetto sanzionatorio, **finisce “in soffitta”**, a partire dal prossimo 1° febbraio 2017, anche il **codice tributo “8120”** dedicato a tale violazione. A renderlo noto è l'Agenzia delle Entrate con la recente [risoluzione 7/E/2017](#).

La chiusura d'ufficio della partita IVA

Per effetto delle modifiche apportate all'[articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972](#), il legislatore ha inteso “riscrivere” la procedura prevista per la **chiusura delle partite IVA inattive** da parte dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, in luogo della previgente normativa, che prevedeva esplicitamente un contraddittorio tra l'Agenzia ed il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non presentavano la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'Erario entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), **la novella normativa dispone che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a procedere d'ufficio** alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che *“sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali”*.

A tal fine, **sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento** in capo all'Amministrazione finanziaria. Sarà, poi, un apposito **provvedimento** delle Entrate **a definire i criteri e le modalità di applicazione** delle nuove disposizioni nonché *“forme di comunicazione preventiva al contribuente”*.

La norma, così come esposta, **non prevede alcunché in merito all'individuazione dei soggetti “inattivi”**, rimandando ogni precisazione all'apposito provvedimento. Diversamente, nella versione prevista dal D.L. 98/2011 si individuava quale elemento di “inattività” l'omessa presentazione, per tre annualità consecutive, della dichiarazione annuale IVA. Sarà, dunque, compito delle Entrate fornire chiarimenti al riguardo. Tuttavia, considerato che i comportamenti adottati non si differenziano in relazione alla natura del soggetto interessato,

le nuove disposizioni dovrebbero essere applicabili sia alle partite IVA di persone fisiche che di società.

Opposizione alla chiusura

Come anticipato, viene rimandato ad un futuro provvedimento delle Entrate l'individuazione di *"forme di comunicazione preventiva al contribuente"*; con l'occasione, il **contribuente potrebbe avere la possibilità di "opporsi" alla chiusura d'ufficio** della propria posizione IVA ovvero informare l'Agenzia delle Entrate di elementi non considerati o valutati erroneamente ai fini della cancellazione della partita IVA.

Abrogazione sanzioni

Di particolare rilevanza sono gli **interventi sul piano sanzionatorio**.

In primo luogo, il legislatore **elimina la specifica sanzione** (da € 500 a € 2.000) **prevista in caso di omessa comunicazione della cessazione attività**, mantenendola solo per le omissioni relative alle dichiarazioni di inizio o variazione di attività (infatti, nell'ambito del nuovo [articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 471/1997](#) sono espunte le parole *"cessazione di attività"*). In conseguenza di ciò, le partite IVA "inattive" da almeno tre anni verranno chiuse d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate senza l'applicazione di alcuna sanzione per il titolare.

Sparita la sanzione **viene meno, dal prossimo 1° febbraio, anche il codice tributo "8120"**, istituito nel 2014 per versare la stessa tramite modello F24. Ulteriore effetto delle modifiche apportate all'articolo all'[articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972](#) è il **venir meno dell'automatica iscrizione a ruolo della sanzione** prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



REDDITO IMPRESA E IRAP

L'IRI inceppa la compensazione delle perdite

di **Fabio Garrini**

Tra le novità di un certo interesse (forse più tecnico che pratico) introdotte dalla legge di Bilancio 2017 vi è senz'altro l'IRI, ossia la possibilità di **tassare in misura proporzionale al 24%** i redditi conseguiti (ma non prelevati) dalle imprese individuali o società di persone. Tra i diversi aspetti oggi ancora dubbi vi è la **gestione delle perdite**: nel [nuovo articolo 55-bis Tuir](#) un comma è specificamente dedicato a tale aspetto, ma **non vengono puntualmente gestire tutte le problematiche che possono venirsi a creare**.

Le perdite

Delle perdite si occupa il [comma 2 dell'articolo 55-bis](#): *"In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili."*

Tale previsione si preoccupa di gestire due aspetti:

- **le perdite che vengono conseguite in vigenza di applicazione del regime** (perdite che possono derivare tanto dalla gestione, quando da un prelievo superiore al reddito di periodo, se vi è capienza nel *plafond* IRI formatosi nei precedenti periodi d'imposta) vengono **riportate** in avanti **senza le limitazioni** dell'[articolo 8, comma 3, Tuir](#) (quindi senza vincoli temporali) e senza alcuna restrizione nell'ammontare compensabile (quindi nei successivi periodi d'imposta possono essere utilizzate in maniera piena, senza la limitazione all'80% che l'[articolo 84 Tuir](#) prevede per i soggetti IRES);
- qualora al termine per periodo di vigenza dell'IRI dovessero residuare delle perdite non utilizzate, queste, a seguito della **fuoriuscita**, non scompaiono, ma diverranno perdite **compensabili a decurtazione del reddito d'impresa maturato nei successivi periodi d'imposta**, in questo caso dovendo rispettare le regole dell'[articolo 8, comma 3](#), quindi con il limite temporale di 5 anni. In tal caso non occorrerà ricostruire l'anzianità della perdita, ma si considererà integralmente maturata nell'ultimo anno soggetto ad IRI.

Viene però da chiedersi che cosa accade nel caso in cui il contribuente che esercita l'opzione

IRI presenti una dotazione di **perdite pregresse**: queste come devono essere utilizzate?

Pare abbastanza logico affermare che esse potranno essere utilizzare, per abbattere **il reddito che si forma in capo al titolare / socio a seguito del prelevamento**, in quanto tali prelevamenti costituiscono reddito qualificato dalla stessa norma come reddito d'impresa assoggetto ad IRPEF.

Ma esse possono essere utilizzate anche per ridurre il **reddito assoggettato ad IRI**? Nelle società di persone questo problema non si pone, visto che l'IRI è versata dalla società mentre le perdite pregresse sono dei soci che le avevano ricevute per trasparenza dalla società partecipata.

Qualche dubbio in più potrebbe sorgere in capo alla **ditta individuale**: posto che come detto non paiono esservi dubbi circa la possibilità di compensarle con il reddito d'impresa derivante dai prelevamenti e assoggettato ad IRPEF, pare invece **precluso** il diritto ad utilizzarle **in compensazione con il reddito sottoposto ad IRI**. Quand'anche volessimo ammettere questa forma di compensazione, esiste una qualche forma di **priorità obbligatoria di utilizzo**? Non si deve infatti dimenticare che mentre l'IRI è fissa al 24%, l'IRPEF è progressiva e potrebbe assumere anche incidenze molto superiori, in termini di aliquota applicabile: in tal **caso è possibile scegliere quale reddito abbattere**? Ovvero, qualora vi sia solo IRI perché non vi sono stati prelevamenti, è possibile scegliere di **conservare queste perdite per il futuro**, ipotizzando di avere altri redditi?

La norma non fissa limitazioni, per cui cautamente si potrebbe avanzare una soluzione positiva.

Altro tema è quello relativo alla possibilità di **compensare perdite e redditi maturati nello stesso anno** (ad esempio, imprenditore individuale che possiede una partecipazione in una SNC): posto che quando le due componenti rimangono in ambito IRPEF (es: reddito derivante dalla ditta individuale con perdita imputata per trasparenza dalla SNC) non si pongono dubbi, diversamente, si profila, come per le perdite pregresse, il **dubbio circa la compensabilità "incrociata" tra redditi /perdite soggetti a diverso regime di tassazione** (IRI ed IRPEF).

Su tutti questi temi sono necessarie **indicazioni ufficiali**, utili non solo a livello dichiarativo, ma anche per decidere se aderire o meno all'istituto. Oggi pare eccessivamente rischioso esercitare un'opzione IRI per un soggetto che presenta perdite pregresse.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Plafond IVA anche per l'acquisto di fabbricati mediante appalto

di **Marco Peirolò**

L'Amministrazione finanziaria è dell'avviso che nell'**esclusione** dal *plafond* delle cessioni di fabbricati e di aree fabbricabili, prevista dall'[articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. n. 633/1972](#), rientri qualsiasi operazione negoziale che determini comunque, come nel caso dell'appalto, il **passaggio della proprietà in capo al committente**. E ciò, in particolare, anche se l'acquisto non avvenga mediante un atto direttamente finalizzato al trasferimento immobiliare.

In pratica, secondo questa impostazione, ad assumere rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'operazione dal regime di non imponibilità, è la **finalità concretamente realizzata dal contribuente**, essendo per contro irrilevante il fatto che all'acquisto si sia addivenuti, nella specie, mediante un contratto d'appalto, atteso che tale strumento negoziale ha comunque prodotto il risultato, **sia pure indiretto**, di determinare il passaggio di proprietà del bene realizzato in capo al committente.

La non estensibilità dell'agevolazione alle cessioni di fabbricati e di aree edificabili si spiega agevolmente ove si consideri che si tratta, com'è del tutto evidente, di **beni estranei alle esportazioni**, cui si riferisce la norma richiamata.

Il punto controverso, nei giudizi approdati innanzi alla Corte di Cassazione, si incentra, tuttavia, sul **concetto di cessione immobiliare**, richiamato dalla disposizione in esame.

La giurisprudenza di legittimità ha messo in luce che nel sistema del diritto comunitario, fatte salve alcune previsioni derogatorie, la nozione di "cessione di beni", ai fini IVA, ricomprende **qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale** effettuata da una parte, che autorizza l'altra parte a disporre di tale bene come se ne fosse il proprietario. Il riferimento al trasferimento che deve essere effettuato **a titolo oneroso** evidenzia che, nel sistema sovranazionale, la cessione di beni postula – in base agli [articoli 2 ed 73 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) – l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti con la pattuizione di un corrispettivo che costituisce il controvalore effettivo del bene ceduto al cessionario. Ne discende che devono intendersi esclusi dal concetto di cessione quegli accordi attraverso i quali il prezzo corrisposto costituisca il **corrispettivo del lavoro espletato, come nei casi dell'appalto e della prestazione d'opera**. Ed infatti, ai sensi dell'[articolo 14, par. 3, della Direttiva n. 2006/112/CE](#), è rimessa esclusivamente alla **discrezionalità degli Stati membri** la possibilità di considerare cessioni di beni, equiparabili a quelle "in senso stretto", anche, da un lato, la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera e, dall'altro, la consegna di taluni lavori immobiliari.

Il legislatore nazionale non ha inteso compiere tale assimilazione. Come, infatti, rilevato nelle [sentenze n. 9969/2015](#) e [n. 7504/2016](#):

- l'[articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#) definisce le **cessioni di beni** come “*atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere*”, laddove gli elementi essenziali dell'operazione sono costituiti dalla presenza di un atto, dagli effetti giuridici traslativi o costitutivi di diritti, e dalla sua onerosità. Se ne deve, pertanto, dedurre che non possono considerarsi cessioni, ai fini della disciplina IVA, gli acquisti a titolo originario di beni, come nel caso dell'occupazione, usucapione, accessione o invenzione, attesa la mancanza dell'atto traslativo a titolo oneroso;
- l'[articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), per converso, definisce le **prestazioni di servizi** come “*le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte*”, laddove il riferimento alle obbligazioni di fare, di non fare e di permettere intende evidenziare inequivocabilmente come l'essenza del concetto di prestazione di servizi sia incentrato sull'**esecuzione di un obbligo che non sia di dare**. Sicché la specifica indicazione di taluni contratti tipici tra i quali quello d'appalto – che viene in considerazione nel caso di specie – pur avendo certamente un valore esemplificativo, consente, tuttavia, se letta in combinato disposto con il riferimento alle obbligazioni suindicate, di superare i dubbi sulla qualificazione proprio dei contratti d'opera e d'appalto, il cui risultato può, in concreto, essere l'acquisizione di un bene.

Nell'ottica della Suprema Corte, il riferimento, operato dall'[articolo 8, comma 1, lett. c\), del D.P.R. n. 633/1972](#), alle cessioni di beni **non** può essere in alcun modo inteso – non essendosi il legislatore nazionale avvalso della più ampia nozione di cessione autorizzata, ai fini della disciplina IVA, dal diritto comunitario – come riferibile anche agli **acquisti a titolo originario**, che prescindano dalla sussistenza di un atto negoziale specificamente destinato al passaggio della proprietà del bene. La nozione di cessione recepita dal sistema interno in materia di IVA ([articolo 2 del D.P.R. n. 633/1972](#)) è, invero, quella più ristretta, che intende, cioè, la cessione come un **trasferimento operato in forza di un atto traslativo a titolo oneroso**, nel quale il corrispettivo della vendita rappresenti – come stabilito dal diritto comunitario – il controvalore effettivo del bene ceduto e non il compenso per il lavoro effettuato, come nei contratti d'appalto e d'opera, non a caso ricompresi tra le prestazioni di servizi ([articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972](#)).

La conclusione raggiunta dai giudici di legittimità **supera le contrarie indicazioni fornite dall'Amministrazione fiscale**, per la quale “*permane, in ogni caso, il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente*” ([C.M. n. 145/E/1998, § 7](#)). Si rammenta, in

proposito, che l'utilizzo del *plafond* per i **fabbricati acquisiti in *leasing*** è stato ammesso dalla Cassazione nelle [sentenza n. 1362/2000](#), [n. 2888/2001](#) e [n. 23329/2013](#), nel presupposto che il contratto di locazione finanziaria configura una prestazione di servizi sino al momento dell'acquisto finale del bene.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate

di **Giovanna Greco**

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) il [decreto 30 dicembre 2016](#) contenente le modalità per inviare le **domande di finanziamento agevolato da parte di imprese già sequestrate o confiscate**. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la **procedura informatica**; a tal fine basta accedere nell'apposita sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) ***“Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate”***.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la **Carta nazionale dei servizi** ed è riservata al rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Quest'ultimo può comunque conferire ad altro soggetto il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato. La domanda ed i relativi allegati **devono essere firmati digitalmente** dal soggetto che la compila e la presenta, **pena l'improcedibilità** della stessa. Le fasi per la presentazione della domanda di finanziamento sono due: la compilazione, da effettuarsi a **partire dalle ore 10.00 del 10 marzo 2017**, e il relativo **invio**, da effettuarsi a **partire dalle ore 10.00 dell'11 aprile 2017**.

Per il completamento della compilazione della domanda di finanziamento agevolato, alle imprese beneficiarie è richiesto il **possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva** e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è **condizione quindi obbligatoria** per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, inoltre, l'impresa beneficiaria è tenuta a provvedere all'eventuale **aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese**, a verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese e fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

L'accertamento del **possesso dei requisiti richiesti alle imprese beneficiarie** è effettuato automaticamente. L'esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. Completate positivamente le attività, la procedura informatica **attesta all'impresa beneficiaria il giorno, l'ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda di finanziamento agevolato ed il codice identificativo** della stessa. Ciascuna impresa beneficiaria può presentare **un'unica domanda di finanziamento**

agevolato a valere sul decreto. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione implica la **rinuncia** alla precedente domanda.

Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo **l'ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione** eventualmente richiesta dal Ministero per il tramite della procedura informatica.

Nell'ambito della **valutazione della domanda**, il Ministero procede:

- alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall'impresa beneficiaria tramite la procedura informatica;
- al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie;
- alla valutazione della capacità dell'impresa beneficiaria di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati di bilancio storici e previsionali e dei dati relativi agli impegni in essere;
- alla determinazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell'impresa beneficiaria;
- al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nella normativa comunitaria in esso richiamata;
- alla valutazione della coerenza, chiarezza e validità del programma di sviluppo;
- alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.

In caso di **incompletezza o non chiarezza della domanda** e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie **richieste di integrazioni documentali o chiarimenti all'impresa beneficiaria con PEC** inviata tramite la procedura informatica. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire, sempre tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti **entro trenta giorni** dalla richiesta del Ministero.



ENTI NON COMMERCIALI

Rinnovate le autorizzazioni generali per la privacy

di **Guido Martinelli**

In data 15 dicembre 2016 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato **il rinnovo delle autorizzazioni generali al trattamento dei dati**. Queste rimarranno efficaci dal 1° gennaio 2017 al 24 maggio 2018, tenuto conto che a partire dal successivo 25 maggio entrerà in vigore il [Regolamento della Unione europea 2016/679](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Tra queste è presente l'autorizzazione **n. 3/2016** contenente l'*"Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni"*.

Il **presupposto normativo** della autorizzazione si ricava dal disposto dell'[articolo 26, comma primo, del D.Lgs. 196/2003](#) recante il codice in materia di protezione dei dati personali il quale, dopo aver individuato quelli da ritenersi **"sensibili"** prevede appunto che i soggetti pubblici e privati li possano trattare previa autorizzazione dell'Autorità preposta e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati. Si precisa, inoltre, che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato, anche d'ufficio, con provvedimenti di carattere generale relativi a determinate categorie di titolari.

Con il provvedimento in esame **il Garante ha autorizzato: "alle associazioni anche non riconosciute, ... le organizzazioni di volontariato ... alle fondazioni, ai comitati, e ad ogni altro ente, consorzio o organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni di utilità sociale, alle cooperative sociali" il trattamento dei dati per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto ... "in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sportive o agonistico di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alle libertà di scelta di insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose di interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio – sanitaria"**.

Il trattamento autorizzato potrà riguardare anche la **tenuta di registri e scritture contabili** e quant'altro necessario per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione o del comitato o per l'adempimento di obblighi di carattere fiscale. Viene **esteso** anche ai soggetti, societari o persone fisiche, ai quali i soggetti autorizzati richiedano la fornitura di beni, prestazioni o servizi. Costoro potranno utilizzare i dati per scopi amministrativi e contabili.

Il trattamento può riguardare i dati attinenti agli associati, agli aderenti, ai soggetti che

ricoprono cariche sociali, “*ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall’associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all’atto costitutivo, ove esistenti o comunque a coloro nell’interesse dei quali i soggetti autorizzati possono operare in base ad una previsione normativa*”. Ad esempio **i tesserati non associati delle sportive**.

L’autorizzazione si riferisce al trattamento necessario per i dati idonei: “*a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche ecc.*”.

Non si applica, invece, ai dati sulla vita sessuale o sullo stato di salute per i quali trova applicazione l’Autorizzazione **generale** n. 2/2016 emanata in pari data.

Il tutto dovrà avvenire con **modalità che garantiscano costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità**. I dati dovranno essere raccolti, di regola, presso l’interessato.

Se fosse indispensabile comunicare o diffondere i dati all’esterno questo dovrà avvenire previa acquisizione di regolare **consenso** scritto e previa idonea **informativa** offerta agli interessati la quale dovrà specificare le modalità di utilizzo dei dati “*tenuto conto delle idonee garanzie adottate relativamente ai trattamenti effettuati*”.

I dati sensibili potranno essere **conservati** per un periodo non superiore a quello **necessario** per perseguire le finalità e gli scopi del trattamento.

I titolari dei trattamenti ricompresi nell’autorizzazione illustrata non sono tenuti a presentare **nessun’altra richiesta specifica di autorizzazione** qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle indicazioni fornite. Non potranno essere autorizzati trattamenti in difformità con quanto sopra illustrato.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

